



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**RICERCA**

**DOCUMENTO**

# **IL RATING DI LEGALITÀ PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE NEL MERCATO**

**LE OPPORTUNITÀ PER I COMMERCIALISTI E I  
VANTAGGI PER LE IMPRESE**

**AREE DI DELEGA CNDCEC**

Finanza Aziendale

**CONSIGLIERE DELEGATO**

Antonio Repaci

**COMMISSIONE DI STUDIO**

Tutela del Consumo

**PRESIDENTE**

Palma Stefania Linguerrì

**28 APRILE 2025**

## **DOCUMENTO**

**Il rating di legalità per la selezione delle imprese nel mercato**  
Le opportunità per i Commercialisti e i vantaggi per le imprese



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**RICERCA**

---

## **Area di delega “Finanza Aziendale”**

A cura della Commissione di studio “Tutela del Consumo”

### **Consigliere CNDCEC delegato**

Antonio Repaci

### **Presidente**

Palma Stefania Linguerri

### **Coordinatore del documento**

Palma Stefania Linguerri

### **Componenti**

Pierluigi De Benedittis

Fabiola Giorgi

Lorenzo Illuzzi

Maria Luisa Poppiti

Giovanni Trovato

### **Ufficio legislativo CNDCEC**

Annalisa De Vivo

### **Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti**

Roberto De Luca

Nicola Lucido



## Sommario

Premessa	1
<b>PARTE I</b>	<b>2</b>
INQUADRAMENTO GENERALE	2
1.1. Il rating di legalità: evoluzione normativa	3
1.2. L'ambito di applicazione e i requisiti minimi	4
1.2.1. Ambito di applicazione, i requisiti base	4
1.2.2. Requisiti per l'incremento del rating: da due a tre stellette	6
1.3. Iter di attribuzione e rinnovo del rating di legalità	7
1.4. Durata, modifica, revoca e sospensione	8
<b>PARTE II</b>	<b>10</b>
RATING DI LEGALITÀ E PREMIALITÀ	10
2.1. I dati del sistema premiale nel ns ordinamento	11
2.2. I benefici del rating di legalità nell'accesso al credito	13
2.2.1. Fonti normative	13
2.2.2. Effetti del rating di legalità nell'accesso al credito	14
2.3. Vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	16
<b>PARTE III</b>	<b>18</b>
RATING DI LEGALITÀ E COMPLIANCE INTEGRATA	18
3.1. Il d.lgs. 231/2001: inquadramento	19
3.2. Modello 231 e rating di legalità	20
3.3. Rating di Legalità, modello 231 e adeguati assetti	21
3.4. Considerazioni conclusive	22



---

## Premessa

Il rating di legalità è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di promuovere principi etici nei comportamenti aziendali. L'attribuzione del rating premia<sup>1</sup> l'azienda che lo consegue nei rapporti con le banche, nell'accesso ai finanziamenti pubblici e nei bandi di gara, migliorando le condizioni di credito e l'attrattiva degli investimenti; inoltre, aiuta le imprese in termini di immagine e reputazione, creando e consolidando significativi elementi di vantaggio competitivo. L'informazione al mercato è certamente un tema sempre più attuale e di interesse per gli studiosi macroeconomici, atteso che lo sviluppo di qualsiasi tipo di attività economica non dipende unicamente dal bene scambiato, ma anche dalla natura delle informazioni che gli acquirenti hanno a disposizione<sup>2</sup>. Sulle scelte di consumatori e imprese incidono sempre di più fattori legati alla "reputazione"<sup>3</sup> e alla condotta etica e legale del venditore, capace di incidere anche in modo significativo sullo sviluppo economico dell'azienda<sup>4</sup>. Ecco perché l'adozione di meccanismi premiali e di condotte virtuose attuate dagli operatori del mercato stanno assumendo ampia rilevanza in termini concreti di creazione di vantaggio competitivo. I dati dimostrano che le imprese che si avvicinano alla *compliance* con sensibilità e consapevolezza sono in costante crescita.

Con il presente documento, si intende focalizzare l'attenzione sullo strumento del rating di legalità, valorizzandone le potenzialità in termini di "valore" sintetico riconoscibile dal mercato, a vantaggio dell'azienda che lo acquisisce. Le interrelazioni tra le discipline esistenti, sempre più interconnesse e orientate ad un controllo *ex ante* del rischio aziendale, hanno come finalità quella di ridurre le fallibilità nel mercato di imprese considerate "virtuose", poiché si impegnano a rispettare le molteplici norme esistenti. Si ritiene, inoltre, che una maggiore interazione tra sistemi di controlli interni e rating possa consentire una migliore valorizzazione dell'impresa che, oltre ai vantaggi in precedenza enucleati, potrà dimostrare l'attenzione della propria gestione e della propria governance verso tematiche di grande spessore giuridico ed etico.

In questo contesto, assume un ruolo centrale la consulenza economico-giuridica dei professionisti e il loro ruolo di collettori tra impresa e istituzioni, nonché la loro capacità di diffondere conoscenza in merito ai benefici, diretti e indiretti, connessi al rating di legalità, anche in relazione alle discipline economico-giuridiche esistenti. In tale ambito, il ruolo dei Commercialisti può sicuramente tradursi in un'interessante opportunità professionale.

---

<sup>1</sup> Decreto del 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE, Capo I.

<sup>2</sup> AKERLOF, G. A. (1970), "The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *The Quarterly Journal of Economics*, 84 (3), 488–500.

<sup>3</sup> Fombrun e Shanley (1990) affermano che una buona reputazione consente innanzitutto una riduzione dei costi di produzione: questo risultato è possibile grazie alle alleanze strategiche che l'organizzazione è in grado di instaurare con altri attori del proprio contesto di riferimento, sfruttando la valutazione positiva che ha ottenuto. Inoltre, una buona reputazione contribuisce anche alla crescita dei profitti: i clienti, infatti, riconoscono un'elevata qualità nei prodotti/servizi offerti da un'azienda che si è costruita nel tempo una reputazione solida e positiva e sono disposti a pagare un premium price pur di ottenerli.

<sup>4</sup> Stigler (1962) esplorò il ruolo della reputazione nelle dinamiche di mercato e dimostrò come la reputazione possa mitigare i problemi di asimmetria informativa, fungendo da meccanismo essenziale per ridurre l'incertezza e costruire fiducia tra i partecipanti al mercato, ponendo le basi per comprendere l'importanza strategica della reputazione nel contesto aziendale.



**DOCUMENTO**

**Il rating di legalità per la selezione delle imprese nel mercato**  
Le opportunità per i Commercialisti e i vantaggi per le imprese



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**RICERCA**

## **PARTE I**

# **Inquadramento generale**



## 1.1. Il rating di legalità: evoluzione normativa

Il rating di legalità è stato introdotto nel 2012<sup>5</sup> con l'obiettivo di misurare il rischio connesso a un'attività economica e alla capacità dell'impresa di assolvere alle proprie obbligazioni, dimostrando la propria affidabilità nel mercato di riferimento<sup>6</sup>. Infatti, le organizzazioni che sono in possesso del rating di legalità sono considerate particolarmente affidabili dall'ordinamento, alla luce dell'accertamento, tramite acquisizioni di informazioni e documentazione, di elementi quali lo *status* giudiziario degli organi direttivi, la presenza di certificati antimafia, l'implementazione di modelli organizzativi per reprimere la corruzione, l'adozione di codici di condotta volti alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

Il rating è rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - Autorità garante della concorrenza e del mercato che, attraverso un regolamento<sup>7</sup> operativo, ne definisce i requisiti.

A seguito della sua prima adozione, l'istituto in questione è stato modificato nel 2014<sup>8</sup>, al fine di tener conto di profili di tutela del consumatore, richiedendo che, in sede di rilascio del rating, l'impresa dimostrasse l'assenza di condanne *Antitrust* per pratiche commerciali scorrette<sup>9</sup>. Tra i principali interventi che nel 2014 modificarono la normativa sul rating di legalità ricordiamo il protocollo d'intesa tra AGCM e ANAC<sup>10</sup> sulle attività di contrasto alla corruzione negli appalti pubblici e il Decreto Interministeriale MISE-MEF n. 57/2014.

Qualche anno dopo, nel 2016, sono state introdotte ulteriori modifiche al Regolamento<sup>11</sup>, in tema di controlli sui soggetti rilevanti ai fini del rilascio del rating e in materia di dichiarazioni da rendere con l'istanza, escludendo l'ipotesi di controlli da parte di soggetti esteri dei quali non sia possibile identificare i controllanti, per cui non comparabili con i certificatori nazionali.

<sup>5</sup> Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 5-ter: "Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale [..]."

<sup>6</sup> Nello specifico il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente: in questo caso lo stabilisce un'Autorità indipendente idoneo a valutare la presenza di fattori e requisiti premianti di un operatore economico.

<sup>7</sup> Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e successive modifiche.

<sup>8</sup> Deliberazione AGCM 5 giugno 2014 n. 249953 a seguito ordinanza del Consiglio di Stato del 31.07.2013, n. 2947.

<sup>9</sup> In base al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 18, si intende per: d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" ("pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

<sup>10</sup> Protocollo d'intesa AGCM - ANAC, 11 dicembre 2014, art. 4.

<sup>11</sup> AGCM, Delibera 13 luglio 2016, n. 26166. Sull'argomento si veda FNC, "Il rating di legalità: nuovo regolamento e vantaggi per le imprese", 31 ottobre 2016.



Con la delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 Ottobre 2020, il regolamento ha subito ulteriori modifiche, tra le quali:

- l'introduzione, quali cause ostative, dei reati di usura, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta;
- l'inclusione, tra i soggetti ammessi a richiedere il rating, anche degli enti iscritti al REA;
- l'estensione dell'elenco dei soggetti rilevanti tenuti al rispetto dei requisiti di legalità anche agli amministratori delle società controllate e agli enti esercenti attività di direzione e coordinamento.

---

## 1.2. L'ambito di applicazione e i requisiti minimi

### 1.2.1. Ambito di applicazione, i requisiti base

Il rating di legalità è rilasciato su istanza di parte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e può essere richiesto da qualsiasi tipologia di impresa, sia essa individuale che costituita sotto forma societaria. Ha una durata biennale dal rilascio, ma può essere rinnovato dietro richiesta dell'impresa.

Possono richiedere il rating di legalità le imprese che, da un punto di vista di territorialità e di dimensione:

- hanno la sede operativa in Italia;
- sono iscritte al registro delle imprese almeno da due anni;
- hanno un fatturato almeno di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda<sup>12</sup>;
- non hanno subito misure di prevenzione o interdittive (d.lgs. 159/2011).

**Il rating prevede l'attribuzione del punteggio minimo di una "stelletta"** qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del regolamento attuativo, essenziali e inderogabili in capo all'azienda e alle figure che rivestono ruoli apicali. Alle dichiarazioni dell'impresa, rese in forma di autocertificazione, fa seguito la fase di accertamento dell'Autorità in relazione all'assenza in capo ai vertici aziendali di misure di prevenzione, misure cautelari o sentenze definitive di condanna per i reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa e per i reati tributari.

Ulteriori requisiti dovranno essere verificati in capo all'impresa, che dovrà dichiarare:

---

<sup>12</sup> FAQ - Risposte alle domande più frequenti \_ RATING DI LEGALITÀ: "Il fatturato è la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico nonché dell'importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell'anno di esercizio (anno in cui è stato chiuso il bilancio). Ai fini del raggiungimento della soglia di due milioni di euro, non possono essere considerati insieme di fatturati sulla base di relazioni tra imprese aventi la forma del consorzio, dell'associazione, del contratto di rete, dell'avvalimento".



- l'assenza di sentenze di condanna, misure cautelari per illeciti amministrativi in materia di responsabilità amministrativa degli enti (ex d.lgs. 231/2001);
- che nel biennio precedente la richiesta di rating non siano intervenute condanne da parte dell'AGCM e dalla Commissione UE per gravi illeciti *antitrust*;
- di non aver subito accertamenti, divenuti definitivi, per maggior reddito rispetto a quello dichiarato<sup>13</sup>;
- di non aver subito revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto ad obblighi di restituzione;
- il rispetto delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori;
- di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie, di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante, esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili e in materia di contratti pubblici<sup>14</sup>.

Tutti i provvedimenti che impediscono l'attribuzione del punteggio minimo dovranno essere provati o confermati con sentenza passata in giudicato e, in ogni caso, il rating non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o interdittive antimafia in corso di validità.

Se l'impresa è individuale, collettiva o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, come testualmente previsto nel regolamento, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione espressamente previste dalla norma<sup>15</sup>.

Il rating di legalità non può essere rilasciato nei casi di interdittive antimafia, commissariamento, sentenza per delitti di rilevanza penale, passaggio in giudicato di sentenza di condanna.

Il rilascio del rating può essere possibile anche nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a una confisca, qualora venga affidata a un custode o amministratore giudiziario, con il fine ultimo di provare la ripresa e/o continuazione dell'attività economica o nel caso in cui i beni aziendali che sono stati confiscati alla criminalità organizzata siano destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche e in tutti i casi disciplinati dall'art. 2, comma 2 del regolamento e come previsto al punto 5<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, art. 7 comma 6: "Ogni anno l'Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalità, e invia l'elenco alla Guardia di Finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di Finanza comunica all'Autorità gli esiti delle verifiche".

<sup>14</sup> Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ANAC.

<sup>15</sup> Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, art. 2 comma 2.

<sup>16</sup> Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, art. 2 commi 3/7: "il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese: a) destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia; b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento.

Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se: a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata avviata un'azione penale, ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p.p., non sono state adottate misure cautelari, misure di



### 1.2.2. Requisiti per l'incremento del rating: da due a tre stellette

Il regolamento prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, possono dare la possibilità all'impresa di incrementare il proprio rating, con il **punteggio aggiuntivo di altre due "stellette"**, per un totale di tre "stellette".

Al fine di ottenere le ulteriori 2 "stellette", le aziende devono:

1. rispettare il protocollo di legalità 2012 siglato tra Confindustria e Ministero dell'Interno e – a livello locale – tra le Prefetture e le associazioni di Categoria;
2. impiegare strumenti grazie ai quali è possibile tracciare i pagamenti anche per importi inferiori ai limiti di legge;
3. adottare una funzione o struttura organizzativa conforme alle norme in tema di responsabilità amministrativa;
4. adottare comportamenti etici e responsabili, che vadano possibilmente oltre il rispetto dei semplici obblighi di legge, valutandone così facendo l'impatto ambientale, sociale e di governance;
5. adottare una struttura organizzativa conforme al d.lgs. 231/2001 (*infra*)<sup>17</sup>;

*prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna, anche non definitivi, ai sensi del presente articolo; b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.*

*In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se: a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva; b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva; c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) le partecipazioni di controllo dell'impresa sono state oggetto di sequestro ai sensi del codice di procedura penale con nomina di un custode o amministratore giudiziario; e) l'impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), cessati dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating.*

*In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà anche essere rilasciato ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni come risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno riferibile allo stesso accertamento. Tale importo, in ogni caso, non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di plurimi provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rilascio del rating.*

*In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating potrà anche essere rilasciato ove l'accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.000 euro, nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la stessa richiesta di rating".*

<sup>17</sup> Il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai propri dipendenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Al fine di ottenere l'esonero da responsabilità, l'ente deve dimostrare di aver adottato e attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati.



6. essere iscritte nelle cosiddette “white list”<sup>18</sup> istituite presso le Prefetture;
7. aver aderito a codici etici di associazioni di categoria;
8. aver aderito a codici etici, oltre ad aver inserito nei contratti clausole di mediazione, anche se non sarebbero obbligatorie per legge, finalizzate alla risoluzione di controversie tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione di conciliazioni paritetiche.

Il punteggio base potrà essere incrementato per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento, fino a un punteggio massimo di tre stellette.

---

### 1.3. Iter di attribuzione e rinnovo del rating di legalità

Per la presentazione della domanda di attribuzione del rating, dal 2020 è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma *WebRating*<sup>19</sup>, su cui le imprese<sup>20</sup> e gli enti che svolgono attività d’impresa, previa registrazione, ne possono fare richiesta. La stessa piattaforma è utilizzata anche per rinnovi e variazioni.

Per utilizzare la piattaforma l’impresa deve essere dotata di:

- un indirizzo di posta elettronica certificata;
- un dispositivo di firma digitale.

La piattaforma contiene tutti i moduli della domanda che saranno direttamente compilabili sul web. Ultimata la domanda, quest’ultima deve essere firmata digitalmente da un legale rappresentante dell’impresa, che provvederà all’inoltro della stessa. Al termine delle verifiche, nel caso in cui non siano riscontrate anomalie e siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, l’Autorità comunica al richiedente, a mezzo pec, l’avvenuto inoltro della domanda<sup>21</sup> e la conferma dell’avvenuta consegna della richiesta.

---

<sup>18</sup> Legge del 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213), art. 52: “Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’art. 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”.

<sup>19</sup> In fase di registrazione l’impresa dovrà dichiarare di essere operativa in Italia, avere i requisiti di fatturato di almeno 2 milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente, di essere iscritta nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) da almeno due anni.

<sup>20</sup> L’impresa individuale dovrà inserire il codice fiscale dell’imprenditore e non la partita iva e la password dovrà avere una lunghezza minima di 8 caratteri, contenere almeno una lettera maiuscola, almeno un carattere speciale.

<sup>21</sup> [https://www.agcm.it/dotcmsdoc/rating/Istruzioni\\_WebRating\\_mod\\_reg\\_v7.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/rating/Istruzioni_WebRating_mod_reg_v7.pdf).



L'Autorità delibera l'attribuzione<sup>22</sup> del rating entro 60 giorni dall'inoltro<sup>23</sup> o dal ricevimento completo della domanda. Il termine viene sospeso per un massimo di 45 giorni in caso di richiesta di informazioni ad altre pubbliche amministrazioni; in caso di incompletezza dell'istanza, l'Autorità informa l'impresa entro quindici giorni, mentre decorsi trenta giorni dalla comunicazione di incompletezza, senza che ci sia stato un riscontro, la domanda s'intenderà respinta. Pertanto, nel caso in cui sia ancora interessata a conseguire il rating, l'impresa deve presentare una nuova istanza.

In caso di esito positivo della domanda di attribuzione del rating, invece, si provvede a inserire l'impresa nell'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità.

L'elenco riporta la denominazione dell'impresa, il codice fiscale o partita iva come identificativo dell'impresa, la sede legale, la data di rilascio, il rating attribuito o rinnovato, la scadenza. È cura dell'Autorità provvedere a mantenere aggiornato tale elenco.

A tal proposito, quindi, l'impresa si impegna a comunicare all'Autorità ogni variazione che possa incidere sul possesso dei requisiti entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento o dalla notifica dei relativi provvedimenti. Le variazioni dei dati devono essere riportate nei certificati camerali entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse. Successivamente, l'Autorità procederà a verificare i requisiti dichiarati e le informazioni rese e, ove emergano o vengano segnalati da Istituzioni preposte profili di anomalie, l'Autorità sospende il rating al fine di svolgere i necessari accertamenti.

---

## 1.4. Durata, modifica, revoca e sospensione

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta sei mesi prima dalla scadenza. In tale caso, il rating conserva la sua validità fino alla data in cui l'Autorità si pronuncia sulla richiesta.

In caso di accoglimento, il rating viene confermato per altri due anni dalla delibera, in caso contrario gli effetti della domanda cessano. In caso di sospensione di cui all'art. 5, comma 3-ter, l'efficacia del rating di cui si chiede il rinnovo segue la stessa condizione. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui

---

<sup>22</sup> Delibera del 12 novembre 2012, n. 24075, art. 5 comma 3: "Relativamente alle richieste di attribuzione del rating pervenute, l'Autorità trasmette tempestivamente all'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC – gli elementi e le informazioni utili per l'espletamento delle verifiche di competenza. La predetta trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L'ANAC può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni. L'ANAC collabora con l'Autorità, ai sensi dell'art. 213, co. 7, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating". In base al comma 3-bis, "Ai fini delle valutazioni per il rilascio del rating, l'Autorità può sottoporre ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia richieste di informazioni e/o di pareri su questioni di carattere generale e sui singoli aspetti attinenti le domande ricevute".

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 5 comma 3-quater del Regolamento, l'Autorità, per esigenze istruttorie, può prorogare il termine di cui al comma 1 fino a un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all'impresa.



all'art. 2, l'Autorità dispone la revoca del rating<sup>24</sup>, mentre in caso di insussistenza di uno dei requisiti ne dispone l'annullamento.

La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, potrebbe comportare anche la riduzione del punteggio, facendo diminuire le "stellette" del rating.

Prima di qualsiasi provvedimento di revoca, sospensione, o riduzione del punteggio l'Autorità ne comunica i motivi all'impresa che, nei 15 giorni successivi a tale comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 7<sup>25</sup>, in caso di un qualsiasi motivo ostativo all'attribuzione o al mantenimento del rating, comporta il divieto di presentazione di una nuova istanza per un anno<sup>26</sup>. La *ratio* è quella di garantire un controllo, da parte dell'Autorità, che sia puntuale, efficace e attuale sulla permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità degli operatori<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Il Tar Lazio, con sentenza n. 5188/2023 ha riconosciuto tra i casi di legittimità della revoca la mancata iscrizione di una società nelle c.d. White List di cui all'art. 1, comma 52, l. 190/2012: *"L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco"*.

<sup>25</sup> Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020.

<sup>26</sup> Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 12/2024, ha ritenuto che la violazione degli obblighi informativi e del divieto di presentare domanda di attribuzione per un anno dalla cessazione del motivo ostativo assume valenza sanzionatoria in senso stretto.

<sup>27</sup> Tar Lazio n. 13576/2023.




## **PARTE II**

# **Rating di Legalità e premialità**

## 2.1. I dati del sistema premiale nel ns ordinamento

L'AGCM, nella reazione annuale 2023, fornisce dati sul sistema premiale. A riprova della crescente importanza dello strumento nella percezione delle imprese, i formulari pervenuti nel 2023 (n. 8.536) rappresentano il 30,52% in più rispetto al 2022 e il 42,14% in più rispetto al 2021. Il possesso dei requisiti di base (requisiti di legalità) consente di conseguire il punteggio di una stella, che viene incrementato fino ad arrivare a un massimo di tre stelle in presenza di requisiti aggiuntivi (premiali). Al 31 dicembre 2023, le imprese titolari di rating risultavano essere 12.313.

**Figura 1** - Suddivisione provvedimenti per tipologia di richiesta




Fonte: AGCM

In merito ai procedimenti svolti, nel 2023 gli stessi sono stati 7.385 (al netto delle archiviazioni delle istanze improcedibili). Nell'ambito dei procedimenti conclusi con esito favorevole, le imprese che hanno conseguito per la prima volta il rating sono state 3.013 e quelle che hanno conseguito nuovamente il riconoscimento sono state 3.987 (di cui 1.261 casi a titolo di "rinnovo" e 2.726 di "attribuzione successiva"). In 218 casi è stato disposto l'incremento del punteggio precedentemente attribuito.


In merito alla distribuzione geografica delle imprese in possesso del rating di legalità, emerge una maggiore concentrazione nelle regioni del Nord, da cui provengono il doppio delle domande.

**Figura 2 - Distribuzione geografica delle imprese titolari di rating**



Fonte: AGCM


**Figura 3 - Fattispecie ostantive più ricorrenti**



Fonte: AGCM

Dai dati su esposti emerge che le fattispecie di reato più ricorrenti sono riconducibili alla sicurezza sul lavoro per il **38%** dei casi, ai reati tributari e contributivi per il **16%** e a quelli ambientali per il **15%**.

Figura 4 - Evoluzione nella distribuzione del punteggio (2018 -2023)



Fonte: AGCM

Come si può notare nel grafico, le imprese che al 31.12.2023 si fermano a una sola ★ sono pari all'1%, mentre nel 2018 erano il 10%. Salgono al 60% le imprese da ★++ a ★★, a testimonianza di un miglioramento e un rafforzamento della propria organizzazione e performance.

## 2.2. I benefici del rating di legalità nell'accesso al credito

### 2.2.1. Fonti normative

La correlazione tra rating di legalità e accesso al credito trova quale prima fonte normativa l'**art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), modificato poi dall'art. 1 del d.l. del 24 marzo 2012 n. 29 e convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tale norma, introducendo nel nostro Ordinamento il concetto di rating di legalità delle imprese, ne esplica le funzioni e benefici, tra cui l'influenza positiva *"in sede di accesso al credito bancario"*<sup>28</sup>. In sostanza, l'art. 5-ter del citato decreto stabilisce due concetti fondamentali: il primo è che del rating attribuito bisognerà tenerne conto in sede di accesso al credito bancario e il secondo, rafforzativo del precedente, è che l'istituto di credito che non tenga conto del rating di legalità ai fini della concessione di un finanziamento dovrà giustificarne le ragioni in una dettagliata relazione da trasmettersi alla Banca d'Italia. Altro passaggio normativo fondamentale

<sup>28</sup> Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 5-ter: "gli Istituti di Credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese, sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta".



è il **decreto interministeriale del 20 febbraio 2014, n. 57** con il quale si definisce il *“Regolamento concernente l’individuazione della modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di accesso al credito bancario”* in diretta attuazione di quanto previsto dall’art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. In particolare, sempre in tema di rating di legalità e accesso al credito bancario, gli artt. 4, 5 e 6 del decreto interministeriale ne disciplinano le modalità di considerazione (anche in caso di sue modifiche) o di omessa considerazione. Il regolamento, in modo più dettagliato, indica all’art. 4 i vantaggi che il rating di legalità determina in sede di accesso al credito per l’impresa, dove, *in primis*, si evidenziano la riduzione dei tempi e dei costi di istruttoria per la concessione di finanziamenti. Al contempo viene data alle banche la possibilità di definire e formalizzare delle procedure interne per disciplinare l’utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e costi delle istruttorie. Altro passaggio strutturale contemplato nello stesso articolo è quello contenuto al comma 3, in base al quale le banche sono tenute a considerare il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa, tenendone anche conto ai fini della determinazione delle condizioni economiche di erogazione. In altre parole, il regolamento attribuisce concretezza alla valenza del rating di legalità attribuito alle imprese, definendone i vantaggi riguardanti l’accesso al credito (e sua eventuale revisione) e imponendo alle banche una autoregolamentazione interna che tenga conto in modo imprescindibile e favorevole di questo nuovo strumento.

A garanzia che tali principi vengano rispettati, viene demandato alla Banca d’Italia il compito di vigilare sulla loro osservanza. Inoltre, al fine di dare ulteriormente una valenza concreta all’applicazione della norma, all’art. 6 viene imposto alle banche l’obbligo di trasmettere alla Banca d’Italia, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating non ha influito sulla determinazione delle condizioni del credito. Tali relazioni vengono rese pubbliche dalla Banca d’Italia mediante pubblicazione sul proprio sito.

Questo ulteriore obbligo imposto alle banche rafforza la validità di tale strumento, il quale, di conseguenza, non può essere considerato marginale ai fini delle istruttorie per le concessioni di finanziamenti, al punto che l’eventuale ininfluenza positiva sulla determinazione di tempi, costi e condizioni a favore dell’impresa provvista di rating di legalità dovrà essere giustificata e rappresentata in modo dettagliato all’organo garante, che provvederà a darne pubblicità.

### **2.2.2. Effetti del rating di legalità nell’accesso al credito**

La presenza di meccanismi premiali per le imprese in possesso del rating di legalità e la diffusione di questa certificazione stanno producendo effetti anche nel mondo bancario. Tutti i principali istituti italiani, infatti, si sono dotati di meccanismi per la gestione delle istruttorie per la concessione di finanziamenti alle imprese dotate di rating della legalità, riconoscendo la validità dello strumento e inserendolo nelle procedure di valutazione interne.

Gli effetti positivi del rating di legalità nell’accesso al credito bancario sono ancora più evidenti se si prendono in considerazione i comunicati annuali di Banca d’Italia e i dati aggregati. Ebbene, dall’analisi



di tali report, è innanzitutto interessante constatare una costante crescita delle imprese provviste di rating della legalità che hanno fatto richiesta di finanziamenti, da 160 del 2014 a 19.349 del 2023, con un incremento di oltre il 26% rispetto all'anno precedente. Le imprese che non hanno conseguito benefici premiali in sede di accesso al credito sono state circa il 30% e in buona percentuale perché non avevano fatto esplicita richiesta o la stessa era risultata incompleta. Dalle analisi di Banca d'Italia sembra evidente l'effetto positivo che il rating di legalità ha avuto sulle richieste di finanziamento delle imprese che lo posseggono.

In conclusione, è inequivocabile che il rating di legalità si sia rilevato un ottimo strumento a favore delle imprese anche in termini di effetti positivi nell'accesso al credito. Dal 2014 ad oggi, sia gli istituti di credito che le imprese hanno recepito il rating di legalità tra gli strumenti fondamentali per promuovere e premiare la legalità nelle aziende, nonché migliorare il tessuto economico sociale dei territori.

**Tabella 1** - Imprese con rating di legalità che hanno presentato domanda di finanziamento o di revisione delle condizioni contrattuali (triennio 2021-2023)

Voce	2021	2022	2023
<b>(A) Imprese con benefici grazie al rating di legalità</b>	<b>9.199</b>	<b>10.737</b>	<b>13.502</b>
Tipologia del beneficio <sup>(1)</sup>			
<i>Riduzione dei tempi di istruttoria</i>	6.758	7.365	9.091
<i>Riduzione dei costi di istruttoria</i>	3.202	2.803	3.993
<i>Migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento</i>	7.090	8.555	10.045
<b>(B) Imprese senza benefici dal rating di legalità</b>	<b>3.947</b>	<b>4.568</b>	<b>5.847</b>
Cause di esclusione dal beneficio			
<i>Istruttoria non agevolata da informazioni connesse al possesso del rating</i>	1.543	1.893	2.560
<i>Non presentata istanza per ottenere benefici discendenti dal possesso del rating</i>	2.213	2.644	2.663
<i>Istanza presentata ma la documentazione è incompleta</i>	.	.	542
<i>Altro</i>	191	31	82
<b>(A+B) Imprese finanziate</b>	<b>13.146</b>	<b>15.305</b>	<b>19.349</b>
<b>(C) Imprese non finanziate</b>	<b>354</b>	<b>285</b>	<b>392</b>
<b>(A+B+C) Totale imprese</b>	<b>13.500</b>	<b>15.590</b>	<b>19.741</b>

Fonte: Banca D'Italia - Comunicato stampa 16 dicembre 2024, Divisione Relazioni con i media



**Tabella 2** - Imprese con rating di legalità che hanno presentato domanda di finanziamento o di revisione delle condizioni contrattuali (anno 2023)

Voce	Nuovi clienti	Vecchi clienti	Tutti i clienti
<b>(A) Imprese con benefici grazie al rating di legalità</b>	<b>1.140</b>	<b>12.362</b>	<b>13.502</b>
Tipologia del beneficio <sup>(1)</sup>			
<i>Riduzione dei tempi di istruttoria</i>	823	8.268	9.091
<i>Riduzione dei costi di istruttoria</i>	587	3.406	3.993
<i>Migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento</i>	535	9.510	10.045
<b>(B) Imprese senza benefici dal rating di legalità</b>	<b>1.144</b>	<b>4.703</b>	<b>5.847</b>
Cause di esclusione dal beneficio			
<i>Istruttoria non agevolata da informazioni connesse al possesso del rating</i>	648	1.912	2.560
<i>Non presentata istanza per ottenere benefici discendenti dal possesso del rating</i>	355	2.308	2.663
<i>Istanza presentata ma la documentazione è incompleta</i>	129	413	542
<i>Altro</i>	12	70	82
<b>(A+B) Imprese finanziate</b>	<b>2.284</b>	<b>17.065</b>	<b>19.349</b>
<b>(C) Imprese non finanziate</b>	<b>189</b>	<b>203</b>	<b>392</b>
<b>(A+B+C) Totale imprese</b>	<b>2.473</b>	<b>17.268</b>	<b>19.741</b>

(1) La somma dei benefici riconosciuti può eccedere il numero delle imprese, essendo possibile riconoscere benefici multipli.

Fonte: Banca D'Italia - Comunicato stampa 16 dicembre 2024, Divisione Relazioni con i media

### 2.3. Vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tra i benefici riconosciuti alle imprese titolari del rating di legalità è di indubbia rilevanza la facilitazione di accesso alle gare e negli appalti pubblici.

La stretta collaborazione tra ANAC<sup>29</sup> e AGCM in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, nonché le relazioni tra rating di impresa e rating di legalità valorizzano l'istituto con le relative premialità nell'ambito delle gare d'appalto e nei rapporti delle imprese con la PA e nella catena dei subappalti.

<sup>29</sup> Protocollo ANAC e AGCM, Comunicato stampa del 2 agosto 2024: "Nell'ambito del procedimento di attribuzione del rating di legalità, Anac e Agcm collaborano nell'applicazione del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera dell'Agcm del 14 novembre 2012, e successive modifiche, anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del rating stesso e cooperano per la gestione delle segnalazioni whistleblowing".



Il nuovo Codice dei contratti pubblici consente, tra l'altro, alle amministrazioni aggiudicatrici di inserire nei bandi il maggior punteggio attribuito alle imprese in possesso del rating di legalità tra i criteri c.d. "premiali" che si intendono applicare in sede di valutazione delle offerte.

Il criterio adottato nella redazione dei bandi può riguardare<sup>30</sup>:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Decreto MEF-MISE n. 57 del 20 febbraio 2014, Capo 1 art. 3, comma 1: "Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating".

<sup>31</sup> Ad esempio, nel bando Cultura Crea è stato previsto un maggiore importo per i possessori del rating di legalità.



## **PARTE III**

# **Rating di Legalità e compliance integrata**



### 3.1. Il d.lgs. 231/2001: inquadramento

Nei paragrafi precedenti, è stata menzionata l'importanza dell'adozione del modello 231 ai fini di un incremento del punteggio del rating. La *ratio* di tale funzione di "acceleratore" discende dalla funzione dei modelli e dagli effetti virtuosi della loro adozione in termini di corretta gestione aziendale.

Attraverso l'introduzione del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, infatti, il Legislatore ha avviato un percorso di responsabilizzazione delle società, incoraggiando comportamenti etici e una gestione aziendale adeguata, al fine di prevenire episodi di *corporate criminality*.

Tali obiettivi sono perseguiti introducendo adeguate attività di *risk management* e *risk response*, che consentono di ottenere una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei processi produttivi e delle *operations* dell'impresa.

Giova sottolineare come la norma in oggetto abbia apportato un cambiamento molto significativo all'interno del nostro ordinamento, superando il principio stabilito dal tradizionale brocardo *Societas delinquere non potest*. Si è così introdotto il nuovo principio *Societas puniri potest*, gettando le basi per elevare i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori.

La nuova filosofia dell'etica degli affari ha creato una attuale consapevolezza per imprese ed enti, di contestuale raggiungimento dell'oggetto sociale e del perseguimento di un comportamento responsabile, nel senso più ampio del termine.

Il nuovo regime di responsabilità, ancorché sia stata definita "amministrativa" dal Legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, atteso che discende prevalentemente dalla commissione di illeciti di natura penale ed è accertata attraverso un procedimento parimenti penale. Tale responsabilità non sostituisce, ma si aggiunge, a quella della persona fisica che ha effettivamente posto in essere il reato.

In base al disposto normativo, la responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche si configura al verificarsi di tre presupposti:

- 1) commissione o tentata commissione di uno o più illeciti indicati nel decreto (c.d. «catalogo dei reati») da parte di chiunque operi all'interno o per conto della società o dell'ente;
- 2) commissione o tentata commissione del reato nell'interesse e/o vantaggio della società o dell'ente: in tal senso, l'interesse deve essere interpretato come la finalità di perseguire un'utilità a favore della società, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento, mentre col termine vantaggio si identifica la concreta acquisizione di una qualsiasi utilità per la società derivante dalla commissione del reato;
- 3) mancata predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati (in particolare in relazione a quello nella specie verificatosi), o sua inefficace attuazione.



Per quanto riguarda il primo presupposto, va sottolineato che, mentre in sede di adozione del Decreto la responsabilità era sostanzialmente circoscritta ai fenomeni corruttivi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, negli anni successivi il Legislatore ha mostrato una forte sensibilità in materia, ampliando l'elenco iniziale e rendendolo completo nella previsione di tipologie di delitto di natura plurale e sempre più attuale.

Tali modifiche hanno esteso il perimetro applicativo della norma praticamente a tutti i settori merceologici e a tutte le tipologie di società, attraverso l'introduzione di reati che rendono qualsiasi persona giuridica potenzialmente "sensibile" rispetto alla commissione degli illeciti previsti. Si pensi, ad esempio, ai reati societari, ai reati ambientali e a quelli connessi a salute e sicurezza sul lavoro, al riciclaggio o ai reati societari e tributari, il cui inserimento ha avuto certamente un effetto molto rilevante sui profili di "rischio 231" cui imprese ed enti sono esposti.

---

### **3.2. Modello 231 e rating di legalità**

L'adozione del modello previsto dal d.lgs. 231/2001 e l'acquisizione del rating di legalità sono interventi che tendono a promuovere l'introduzione di principi etici e di corretta gestione nei comportamenti aziendali.

L'interazione tra i due sistemi, come in precedenza sottolineato, è stata confermata anche dal punto di vista regolamentare, in quanto l'AGCM ha stabilito l'incremento del punteggio del rating per l'adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche per l'adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il modello organizzativo deve rispettare tutti i requisiti previsti dal Decreto (artt. 6 e 7) e dalle linee guida di settore e, in particolare:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) adottare e diffondere all'interno dell'organizzazione un Codice etico.



I requisiti sopra elencati rendono più agevole la comprensione degli elementi di vicinanza tra i due strumenti, orientati a garantire una gestione trasparente e corretta delle attività aziendali e di tutti i processi operativi.

La facilitazione nell'ottenimento di un rating maggiore rappresenta sicuramente un elemento di attrattività per i soggetti apicali in merito alla implementazione di un modello 231, sia come valido strumento di organizzazione delle attività aziendali, sia come presidio di gestione e mitigazione dei rischi.

---

### 3.3. Rating di Legalità, modello 231 e adeguati assetti

La disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti rappresenta un driver significativo per l'attuazione, da parte delle società, di un percorso di analisi dei rischi e di verifica dei processi aziendali con l'obiettivo di riduzione, se non di eliminazione, dei più rilevanti profili di rischio. In questo senso, il percorso di adozione del modello si caratterizza, in primo luogo, per la realizzazione di una *gap analysis* volta all'individuazione di eventuali criticità/*gap* che rendono i processi meno efficienti. Inoltre, ai fini della corretta implementazione del modello, è necessario che le società si attivino per la definizione puntuale delle responsabilità, per la mappatura e il monitoraggio delle procedure esistenti e per il ruolo di modulazione di queste ultime rispetto al contesto, al fine di garantire un'adeguata segregazione delle funzioni e una maggiore trasparenza.

Va da sé che un modello 231 correttamente implementato e aggiornato, diffuso attraverso specifiche fasi formative e informative in favore degli interessati, che prevede la nomina di un Organismo di controllo idoneo per caratteristiche e requisiti, può agevolare società ed enti durante le fasi interlocutorie con terzi, anche con la Pubblica Amministrazione o con gli Istituti di Credito.

Inoltre, dal punto di vista procedurale, una facilitazione nell'iter di accreditamento per i soggetti che hanno adottato e correttamente aggiornato il modello 231 potrebbe scaturire dalla circostanza che la domanda venga formulata dal medesimo professionista che ha prestato la propria attività di consulenza e assistenza nell'implementazione del modello 231, il quale diventerebbe per l'impresa una sorta di anello di congiunzione nell'aderenza alle due normative. Mettere un professionista al centro delle due fasi consulenziali significherebbe garantire che lo svolgimento delle fasi di analisi, mappatura e verifica dei parametri di base per l'assegnazione del punteggio, la predisposizione della domanda e l'assistenza nell'iter d'istruttoria in caso di eventuali richieste di integrazione formulate dall'AGCM vengano curate da un soggetto che già conosce bene la società o l'ente e che ha contribuito all'interno della stessa alla creazione di un sistema di trasparenza intrinseco<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Si tratta di spunti per la valorizzazione del rapporto tra rating di legalità e modello 231 già evidenziati in passato (si veda CNDCEC-FNC, "Rating di legalità e Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale", 14 gennaio 2021, 12-13).



Le considerazioni appena svolte ci portano a rinvenire ulteriori vantaggi dall'adozione del modello e dall'implementazione delle attività tese all'acquisizione del rating di legalità. Si pensi, ad esempio, alla necessità, per le imprese, di adempiere agli obblighi stabiliti dall'art. 2086, comma 2, c.c., in base al quale *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”*.

Sul punto, l'adozione di un modello 231 rappresenta certamente uno step significativo verso il soddisfacimento di tale adempimento normativo: l'individuazione di un'adeguata struttura organizzativa, l'introduzione di un mansionario, la determinazione di una procedura per la corretta amministrazione delle risorse finanziarie, il rafforzamento del sistema di gestione dei rischi, la gestione dei flussi informativi rappresentano certamente alcuni degli elementi imprescindibili ai fini dell'implementazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili<sup>33</sup>, come confermato anche da recenti orientamenti giurisprudenziali<sup>34</sup>.

Se è vero, come sostenuto e dimostrato all'interno del presente contributo, che la normativa sulla responsabilità amministrativa e quella sull'attribuzione del rating di Legalità intraprendono strade congiunte, nell'ottica comune di migliorare la trasparenza e l'eticità dei comportamenti aziendali, appare evidente come il loro contributo possa risultare decisivo anche ai fini degli adempimenti normativi introdotti dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in un'ottica di *compliance* integrata.

---

### 3.4. Considerazioni conclusive

Il presente documento intende valorizzare l'adozione, da parte delle aziende, del rating di legalità come volano di crescita, differenziazione e riconoscibilità nel mercato. Allo stato attuale diversi sono i benefici nelle gare d'appalto, nei finanziamenti pubblici, in ambito bancario e in termini di vantaggi reputazionali, in quanto i consumatori premiano sempre più le aziende affidabili ed etiche. I vantaggi però vanno ben oltre gli aspetti tangibili in senso stretto: basta considerare il rapporto esistente tra il rating di legalità, i modelli 231, gli adeguati assetti organizzativi *ex art.* 2086 c.c., i vantaggi derivanti dalla tracciabilità dei pagamenti e, non ultima, la gestione del rischio fiscale. Tutti gli elementi sopra menzionati, infatti, vengono considerati in sede di rilascio e di mantenimento del rating di legalità.

È evidente che i Commercialisti giocano un ruolo centrale nella consulenza strategica alle imprese e nella diffusione di questo strumento che rappresenta, oltre che un'opportunità professionale, anche un supporto ai presidi di controllo *ex ante* per la prevenzione dei rischi aziendali, alla luce delle interrelazioni con le molteplici norme finalizzate a ridurre le *asimmetrie informative* e a prevenire le fallibilità nel mercato.

---

<sup>33</sup> Sul punto, si veda anche CNDCEC, *“Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”*.

<sup>34</sup> Si veda, ad esempio, Tribunale di Cagliari, Sezione imprese, 19 gennaio 2022.



**Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.**  
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma